

BStGer RR.2012.227 vom 27. Februar 2013

Bundesstrafgericht, 2013-02-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2012.227

FR: TPF RR.2012.227 du 27 février 2013

IT: TPF RR.2012.227 del 27 febbraio 2013

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Trasmissione di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Erwägungen

E. 1.1

In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

E. 1.2

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;

- 4 -

v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3

La decisione di chiusura del 23 agosto 2012 è stata trasmessa al rappresentante dei ricorrenti e da questi ricevuta il 28 agosto 2012 (cfr. art. 1, 1.1, 1.3). Il ricorso, interposto tempestivamente il 25 settembre 2012 contro la sopraccitata decisione di chiusura del MPC, è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.

La legittimazione dei ricorrenti, titolari del conto oggetto della criticata misura rogatoria, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).

E. 1.4

A mente dell'art. 80i cpv. 1 lett. a AIMP, il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento. Ne consegue che i ricorrenti possono invocare, dinnanzi a questa Corte, anche la violazione dei loro diritti costituzionali in relazione al diritto federale sulla cooperazione internazionale; ciò concerne in particolare la doglianza del diniego di giustizia formale e del diritto di essere sentito derivanti dall'art. 29 Cost. (ROBERT ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 3a ediz., Berna 2009, n. 519).

E. 2

I ricorrenti lamentano innanzitutto un diniego di giustizia formale nella forma del rifiuto di accesso integrale agli atti.

E. 2.1

Per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito sancito all'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende anche il diritto di consultare gli atti (v. DTF 126 I 7 consid. 2b; ZIMMERMANN, op. cit., n. 477).

Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, il diritto di esaminare gli atti è concretizzato dall'art. 80b AIMP, come pure dagli art. 26 e 27 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), applicabile per rinvio dell'art. 12 cpv. 1 AIMP. Giusta l'art. 80b AIMP, l'esame degli atti è concesso nella misura necessaria alla tutela degli interessi dell'avente diritto, il quale visionerà unicamente gli atti che lo concernono direttamente e personalmente. Il diritto di consultare il dossier si estende unicamente agli atti pertinenti per la parte in causa (art. 26 cpv. 1 lett. a, b e c PA; sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.249 del 13 febbraio 2013, consid. 4.2; sentenza del Tribunale fede-

- 5 -

rale 1A.57/2007 del 14 settembre 2007, consid. 2.1). Avente diritto secondo l'art. 80b cpv. 1 AIMP è chi ha la qualità di parte al procedimento e dispone pertanto del diritto di ricorrere giusta l'art. 80h lett. b AIMP (sentenza del Tribunale federale 1A.95/2002 del 16 luglio 2002, consid. 2.2). Il diritto di esaminare gli atti include tutti i documenti che possono essere rilevanti per la decisione (tant'è che è fatto divieto all'autorità di riferirsi a documenti di cui le parti non hanno avuto alcuna conoscenza), non unicamente gli atti raccolti nell'ambito dell'evasione della richiesta, ma anche quelli inerenti il procedimento di assistenza giudiziaria in senso stretto, segnatamente la domanda di assistenza ed altri atti dello Stato richiedente (PETER POPP, *Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen*, Basilea 2001, pag. 315 n. 463).

Il diritto di consultare gli atti non è comunque assoluto e può essere limitato, nel rispetto del principio della proporzionalità, nell'interesse del procedimento estero, per la protezione di un interesse giuridico essenziale a domanda dello Stato richiedente, per la natura o il carattere urgente delle misure da prendere, per la protezione di interessi privati essenziali o nell'interesse di un procedimento svizzero (art. 80b cpv. 2 AIMP). In questo caso l'autorità deve indicare all'avente diritto, nella misura del possibile, il tenore essenziale dei documenti segreti su cui fonda la sua decisione (ZIMMERMANN, op. cit., n. 479 e segg.; DONATSCH/HEIMGARTNER/SIMONEK, *Internationale Rechtshilfe*, Zuri-go/Basilea/Ginevra 2011, pag. 103 e segg.).

Nella procedura di assistenza giudiziaria, come detto, la consultazione del dossier ha essenzialmente lo scopo di assicurare l'esercizio dei diritti garantiti alle parti alla procedura, segnatamente il diritto di essere sentito e il diritto di ricorso. La parte che intende contestare la decisione dell'autorità di esecuzione ha la possibilità di consultare il dossier per allestire il suo ricorso, nel termine fissato per l'inoltro di quest'ultimo. Eccezionalmente, l'accesso al dossier può essere accordato dopo l'invio del ricorso, in vista di un complemento a quest'ultimo, purché la parte faccia concretamente valere dei motivi inerenti la protezione dei suoi diritti che impongano di concederle questa possibilità. Ciò non esclude tuttavia che alcuni passaggi relativi a fatti o a terzi senza relazione con il ricorrente possano essere omessi; un riassunto della domanda rogatoria non è sufficiente, la persona deve essere in grado di verificare che le misure adottate nei suoi confronti non eccedano ciò che l'autorità estera ha richiesto. Allorquando alla commissione rogatoria fanno seguito complementi, l'autorità di esecuzione autorizza di principio unicamente la consultazione della domanda – principale o complementare – che concerne l'avente diritto se questa fornisce sufficienti elementi (ZIMMERMANN, op. cit., n. 479). La consultazione di atti superflui o che non concernono il ricorrente può essere rifiutata (v. più ampiamente MICHELE ALBERTINI, *Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates*, tesi di laurea, Berna 2000, pag. 226 e segg.).

- 6 -

E. 2.2

Nella fattispecie i ricorrenti, per il tramite del loro patrocinatore, il 22 novembre 2011 (act. 1.4) ed il 4 gennaio 2012 (act. 1.5) hanno richiesto di poter consultare gli atti; il 9 febbraio 2012 (act. 8.1) il MPC ha loro trasmesso copia della commissione rogatoria (con ommissis). Con scritto del 14 febbraio 2012 (act. 8.2) l'avv. Maghetti ha postulato la trasmissione di tutta la documentazione inerente il suo cliente, richiesta a cui il MPC ha dato seguito il 15 marzo 2012 (act. 8.3) inviando copia della commissione rogatoria (con ommissis), copia della decisione di entrata nel merito ed incidentale del 13 settembre 2011, copia della delega a favore del MPC, copia dell'ordine di edizione bancaria del 27 ottobre 2011 e copia degli atti raccolti (v. act. da 8.4 a 8.10).

Il 18 aprile 2012 (act. 1.6) i ricorrenti hanno formulato le loro osservazioni alla trasmissione a favore dell'autorità rogante della documentazione acquisita e relativa alla relazione D., contestando la completezza della domanda di assistenza e richiedendo contestualmente la produzione della dichiarazione di garanzia da parte dei funzionari italiani nel rispetto del principio della specialità e l'accesso all'intero fascicolo originale; inoltre, essi hanno sottolineato la legalità degli accrediti giunti sul loro conto ed il rischio – soprattutto a livello fiscale – in cui incorrerebbero se tali dati venissero forniti alle autorità italiane;

infine, l'ing. A., sentito fino ad allora solo una volta dall'autorità rogante ed in qualità di testimone, non imputato nella procedura italiana, ha chiesto di essere sentito dal MPC.

Con decisione di chiusura del 23 agosto 2012 (act. 1.3), il MPC ha accolto la domanda di assistenza proveniente dalle autorità italiane, confermando la completezza della domanda rogatoria ed il dovere dell'autorità svizzera di trasmettere tutte le informazioni necessarie a far progredire l'inchiesta penale estera, anche quelle inerenti terze persone non imputate nel procedimento; infine, il MPC ha indicato che la documentazione richiesta non poteva essere considerata senza rilievo per la procedura estera sotto il profilo dell'utilità potenziale.

E. 2.3

Come già sottolineato sopra (v. consid. 2.1), il diritto di accesso al dossier non è assoluto: tale diritto include unicamente gli atti necessari alla tutela degli interessi dei ricorrenti, pertanto gli atti che li concernono direttamente e personalmente.

Nel caso concreto, i ricorrenti hanno ricevuto copia degli atti essenziali loro concernenti, e meglio sia della domanda rogatoria che delle decisioni del MPC emanate nei loro confronti, come pure copia degli atti oggetto della prospettata trasmissione alle autorità italiane. A tali documenti, essi hanno inoltre potuto formulare – ed hanno in effetti formulato – osservazioni. A parte motivi di carattere fiscale, i ricorrenti non hanno per contro sostanziato e reso verosimile quali loro legittimi interessi intenderebbero salvaguardare con l'accesso

- 7 -

integrale al dossier ed in particolare al verbale del procedimento; a tale scopo non è sufficiente la generica motivazione di voler far rispettare il principio della legalità e di completezza, al fine segnatamente del rispetto del principio della specialità, nonché di dover apprendere ciò che sia successo effettivamente in corso di procedura e di verificare le affermazioni del MPC – a cui peraltro non vi è ragione di non credere – in merito alla mancata presenza di funzionari esteri nell'ambito dell'esecuzione della commissione rogatoria su suolo elvetico.

Ciò non toglie che, effettivamente, il MPC avrebbe potuto informare più tempestivamente i ricorrenti del fatto che nessun funzionario estero era presente durante la cernita della documentazione relativa al conto D., risposta che avrebbe permesso di fugare la preoccupazione dei ricorrenti espressa nel loro scritto del 18 aprile 2012. In questa omissione non è però possibile intravedere gli estremi di un diniego di giustizia formale.

Ritenuto che tutti gli atti rilevanti per il procedimento sono stati trasmessi ai ricorrenti conformemente all'art. 80b AIMP e all'art. 29 cpv. 2 Cost, non vi è stata una violazione del loro diritto di essere sentiti. Per tale motivo, non si giustifica neppure la consultazione di ulteriori atti dell'incarto per il tramite di questa Corte e la relativa richiesta va respinta.

E. 3

I ricorrenti lamentano in seguito la violazione del principio della specialità, non avendo potuto constatare, nell'incarto, la presenza della dichiarazione di garanzia da parte delle autorità italiane ed essendo indispensabile, a loro parere, una formulazione più puntuale e precisa del principio della specialità.

E. 3.1

Il principio della specialità può essere invocato unicamente da colui che è concretamente esposto al rischio di subire conseguenze a seguito della sua violazione (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 728). I ricorrenti sono, sotto questo profilo, legittimati a prevalersene.

E. 3.2

Il principio della specialità previsto all'art. 67 AIMP, prevede che le informazioni e i documenti ottenuti mercé l'assistenza non possono essere usati nello Stato richiedente né a scopo d'indagine né come mezzi di prova in procedimenti vertenti su fatti per cui l'assistenza è inammissibile (cpv. 1); qualsiasi altro uso sottostà al consenso dell'Ufficio federale, autorizzazione non necessaria se il fatto cui si riferisce la domanda costituisce un'altra fattispecie penale per la quale l'assistenza giudiziaria è ammissibile (cpv. 2 lett. a), o il procedimento penale estero è diretto contro un'altra persona che ha partecipato al reato (cpv. 2 lett. b). Il cpv. 3 prevede che l'autorizzazione a presenziare ad operazioni d'assistenza giudiziaria e a consultare gli atti è subordinata alla medesima condizione.

- 8 -

In altre parole, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, il principio della specialità intende limitare l'uso da parte dello Stato richiedente di documenti, indicazioni ed informazioni ricevuti; esso esclude l'utilizzo delle informazioni ricevute per la repressione di reati per i quali lo Stato richiesto esclude la cooperazione, ossia, secondo la concezione svizzera, un reato che è di carattere preponderantemente politico, che costituisce una violazione degli obblighi militari o di analoghi obblighi o che sembra volto contro la difesa nazionale o la forza difensiva dello Stato richiedente; la domanda è parimenti irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto ad una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica (v. art. 3 cpv. 1 e 3 AIMP; sentenza del Tribunale federale 2C_84/2012 del 15 dicembre 2012, consid. 5.2.1 e sentenze ivi citate; ZIMMERMANN, op. cit., n. 728). A norma dell'art. 1a AIMP, la cooperazione è infine limitata dal rispetto dei diritti di sovranità, della sicurezza, dell'ordine pubblico e di altri interessi essenziali della Svizzera.

Il principio della specialità trova ancoraggio nella riserva formulata dalla Svizzera all'art. 2 lett. b CEAG: l'autorità svizzera deve pertanto segnalare allo Stato richiedente tale principio ed indicargli i limiti entro i quali le informazioni comunicate potranno essere utilizzate. Questa precisazione è in particolare indispensabile allorquando i fatti descritti nella commissione rogatoria presentano, oltre alle qualifiche di un reato di diritto comune, anche quelle di un reato per il quale la cooperazione è esclusa; in effetti, in difetto di tale precisazione, il principio della specialità non è opponibile allo Stato richiedente (v. DTF 107 Ib 261 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 2C_84/2012 del 15 dicembre 2012, consid. 5.2.1 e sentenze ivi citate). Di principio, in virtù della presunzione del rispetto dei trattati, non vi è motivo per ritenere che lo Stato richiedente, firmatario del trattato, non ossequi alla riserva ribadita dalla Svizzera e relativa al principio della specialità; è pertanto superfluo esigere che quest'ultimo sottoscriva una dichiarazione espressa in tal senso (v. DONATSCH/HEIMGARTNER/SIMONEK, op. cit., pag. 85 e segg.). In effetti, l'autorità svizzera non può mettere in dubbio l'affidabilità contrattuale di Stati con cui la Confederazione ha concluso dei trattati, se non per gravissimi motivi (DTF 107 Ib 264 consid. 4b). In merito in particolare all'assistenza all'Italia, il Tribunale federale ha sempre ritenuto che non vi fossero motivi concreti per ritenere che le autorità italiane non rispettassero la riserva formulata dalla Svizzera all'art. 2 lett. b CEAG (v. ZIMMERMANN,

op. cit., n. 729 e giurisprudenza citata), la cui sostanza è comunque ribadita all'art. IV dell'Accordo italo-svizzero.

E. 3.3

Nel caso in cui l'autorità estera intenda assistere ad atti d'esecuzione in Svizzera e consultare gli atti, essa deve inoltre ottenere un'autorizzazione formale da parte delle autorità elvetiche. La presenza di partecipanti al processo all'e-

- 9 -

stero potrà in particolare essere ammessa qualora possa agevolare considerevolmente l'esecuzione della domanda o il procedimento penale all'estero (art. 65a cpv. 1 e 2 AIMP). Lo Stato richiesto autorizza, su domanda dello Stato richiedente, rappresentanti delle autorità di quest'ultimo, le persone che partecipano al procedimento ed i loro difensori, ad assistere all'esecuzione sul proprio territorio, se ciò non è incompatibile con i principi del diritto dello Stato richiesto (art. IX n. 1 Accordo italo-svizzero).

E. 3.4

Nel caso concreto, in merito a quest'ultimo aspetto, dagli atti risulta effettivamente che la presenza dell'autorità rogante in occasione dell'assunzione delle prove e/o della consultazione degli atti era stata richiesta (v. act. 8.5, pto 7) ed autorizzata dal MPC con decisione del 13 settembre 2011 (act. 8.5), previa sottoscrizione da parte dell'autorità rogante di una dichiarazione di garanzia con obbligo a non utilizzare le eventuali informazioni prima che la decisione di chiusura fosse definitiva. In conformità dunque con quanto previsto all'art. IX n. 3 dell'Accordo italo-svizzero.

Nelle osservazioni presentate al ricorso, sia il MPC che l'UFG hanno tuttavia dichiarato che l'autorità estera, sebbene autorizzata, non avrebbe fatto uso della possibilità di far assistere suoi funzionari al momento del sequestro e/o della cernita della documentazione bancaria oggetto della domanda di trasmissione ("Nel caso concreto l'autorità rogante non si è mai recata in Svizzera e non ha a tutt'oggi mai avuto occasione di visionare gli atti raccolti in esecuzione delle richieste rogatorie di pertinenza dei ricorrenti. L'autorità rogante non ha di fatto mantenuto la richiesta volta a presenziare all'assunzione delle prove e alla consultazione degli atti richiesti [...] La cernita degli atti raccolti è stata eseguita esclusivamente dall'autorità rogata" e "questo Ufficio [ovvero l'UFG] non è al corrente della presenza di funzionari esteri al momento del sequestro della documentazione bancaria che si intende trasmettere"; v. act. 8 e act. 9), motivo per cui non si sarebbe rivelata necessaria la firma di una dichiarazione di garanzia. Tali affermazioni, della cui correttezza non vi è alcuna ragione di dubitare, spiegano la mancata sottoscrizione della dichiarazione di garanzia.

E. 3.5

Per quanto attiene al rispetto del principio della specialità dopo la trasmissione all'autorità estera degli atti raccolti in esecuzione della commissione rogatoria, va preso atto che il principio in sé è stato esplicitamente e correttamente ricordato nella decisione di chiusura del 23 agosto 2012 (act. 1.3 pag. 6 e seg.): tale formulazione è conforme alle consuetudini vigenti e corrisponde essenzialmente alla normativa di cui all'art. 3 cpv. 1 e 3 AIMP ed alla riserva espressa dalla Svizzera all'art. 2 CEAG. Motivi per discostarsene non ve ne sono, né sono validamente sostanziati dai ricorrenti.

- 10 -

La relativa censura va pertanto respinta.

E. 4

I ricorrenti invocano infine la violazione del diritto di essere sentiti in merito alla propria posizione di testimoni, avendo offerto, senza esito, l'audizione dell'ing. A. da parte dell'autorità svizzera al fine di chiarire la sua situazione.

I ricorrenti sostengono che l'audizione dell'ing. A. sarebbe di particolare rilievo nella fattispecie, essendo i documenti raccolti particolarmente problematici per i rischi di un indebito perseguimento fiscale: l'audizione permetterebbe di esporre i retroscena dei due bonifici in questione giunti sul conto dei ricorrenti, come pure di chiarire l'assoluta estraneità dei ricorrenti ai fatti rimproverati a C. e correi.

E. 4.1

Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incartamento, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 135 I 279 consid. 2.3 e sentenze ivi citate; 129 II 497 consid. 2.2 e riferimenti). Tale diritto concerne tuttavia unicamente gli elementi di rilievo per la decisione e non impedisce all'autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che esse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (cfr. art. 33 PA; DTF 138 III 374 consid. 4.3.2; 124 I 203 consid. 4a; 122 V 157 consid. 1d; 122 II 464 consid. 4a; 120 Ib 224 consid. 2b; sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.132 del 4 ottobre 2010, consid. 3.2; B. WALDMANN/J. BICKEL IN B. WALDMANN/P. WEISSENBERGER [ed.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zuri-go/Basilea/Ginevra 2009, n. 88 ad art. 29 PA).

E. 4.2

Nel caso concreto, i ricorrenti già hanno indicato con sufficiente precisione all'autorità rogata i motivi per i quali essi richiedono l'audizione dell'ing. A., ossia per chiarire la posizione di quest'ultimo e la motivazione dei due bonifici giunti sul conto D., come pure alla luce dei rischi di un indebito perseguimento fiscale. Il MPC ha già valutato tali elementi (v. act. 1.3, pag. 3 e segg.) - ed implicitamente l'utilità del mezzo di prova offerto (v. DTF 136 I 229 consid. 5.2) - nell'ambito del suo potere di apprezzamento, giungendo alla conclusione che tali considerazioni non potevano essere di ostacolo alla trasmissione richiesta dall'autorità rogante. La trasmissione in questione non potrebbe essere rifiuta-

- 11 -

ta essendo questa conforme al principio della proporzionalità, e ciò a prescindere dalle spiegazioni addotte dall'ing. A. in merito ai due accrediti di EUR 250'038.-- ognuno. In effetti, secondo il principio della proporzionalità, la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia

manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell' 11 settembre 2008, con- sid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda ap- paia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, motivo per cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).

In concreto, sul conto dei ricorrenti denominato D. presso la banca F. SA, sono giunti due bonifici, entrambi di EUR 250'038.--, il 24 luglio 2003 ed il 21 agosto 2003, in provenienza dal conto n. 2 intestato alla società G. SA e sito presso la banca H. SA di Monaco. La società G. SA risulta essere, secondo quanto indicato nella commissione rogatoria del 23 dicembre 2010 (act. 8.4), una delle società utilizzate da C. ed a lui riconducibili, società che deteneva peraltro partecipazioni nel consorzio I., in J. SpA ed in K. SpA., enti anch'essi sottoposti al vaglio investigativo da parte delle autorità italiane (v. supra fatti lett. A). È comprensibile quindi che gli inquirenti esteri vogliano acclarare i retroscena di queste operazioni finanziarie e non si può certo affermare che la documentazione sia priva di utilità potenziale ai sensi della suddetta giurisprudenza. Non è altresì compito delle autorità rogate procedere ad interrogatori in merito per valutare giustificazioni a discarico il cui esame spetta esclusivamente alle autorità estere che conducono l'indagine (v. DTF 123 II 279 consid. 2b; TPF 2011 97 consid. 3.3.2 pag. 105). Anche sotto questo profilo la decisione impugnata non presta fianco a critiche e merita tutela.

E. 5

In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura pena-

- 12 -

le federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a complessivi fr. 5'000.-- a carico dei ricorrenti in solido; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

- 13 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.